

IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

TARDIVO OD OMESSO VERSAMENTO

SANZIONI - RICORSI

IL RAVVEDIMENTO - COMPENSAZIONE – RIMBORSI


SCHEDA N. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ **D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:** Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- ❖ **Legge 29 dicembre 1993, n. 580:** Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. **Art. 18**
- ❖ **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:** Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- ❖ **D.M. 27 gennaio 2005, n. 54:** Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.
- ❖ **Circolari del Ministero delle attività produttive n. 3567/C del 16 ottobre 2003 e n. 3568/C del 24 novembre 2003** (Chiarimenti sull'applicazione del ravvedimento operoso); **n. 3587/C del 20 giugno 2005** (chiarimenti sull'applicazione del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54).

LA NATURA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

**Art. 44, Legge n.
273/2002**




**Modifica terzo
periodo del comma
3 dell'articolo 18
della legge n.
580/1993.**

Il sistema sanzionatorio relativo al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio passa dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981 all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui al **D. Lgs. n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie).**



Per ricondurre i principi contenuti nel D. Lgs. n. 472/1997 alle specificità del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è stato emanato il **D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio).**



Si passa dalla “**sovrattassa**” alla “**sanzione amministrativa**” consistente nel pagamento di una somma di denaro la cui misura verrà determinata analizzando il singolo caso, sulla base della gravità della violazione, dal danno erariale causato alla Camera di Commercio, desunta anche dalla condotta dell’interessato.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE


❖ IMPRESA INDIVIDUALE	TITOLARE
❖ SOCIETA’ DI PERSONE	I SOCI AMMINISTRATORI
❖ SOCIETA’ DI CAPITALI	LA SOCIETA’ STESSA
❖ SOCIETA’ IN LIQUIDZIONE	IL/I LIQUIDATORE/I

SOGGETTO EROGATORE

LA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE PER TERRITORIO

IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

**NORMA
GENERALE**



Nei casi di **tardivo od omesso pagamento** del diritto annuale si applica una **sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100%** dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 (art. 18, comma 3, Legge n. 580/1993; art. 4, comma 1, D.M. n. 54/2005).

**TARDIVO
VERSAMENTO**



Per **tardivo versamento** il Regolamento intende il **versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza** (art. 3, comma 2, D.M. n. 54/2005).

**OMESSO
VERSAMENTO**




Per **omesso versamento** il Regolamento intende il **versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato** (art. 3, comma 3, D.M. n. 54/2005).

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento (art. 3, comma 4, D.M. n. 54/2005).



VIOLAZIONI SANZIONABILI



Le sanzioni amministrative tributarie si applicano nei casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento ed alle misure del tributo stabilite dalla legge.

TARDIVO VERSAMENTO

Versamento effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini stabiliti dalla legge.

OMESSO VERSAMENTO

Rientrano nella casistica di “omesso versamento”:

- **il versamento non effettuato;**
- **il versamento effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto ai termini fissati dalla legge;**
- **il versamento effettuato solo in parte ed oltre la scadenza;**
- **il versamento effettuato solo in parte ed entro la scadenza, limitatamente al diritto non versato.**

ART. 4, COMMI 2 e 3, D.M. n. 54/2005

TARDIVO
VERSAMENTO



SANZIONE DEL 10%


OMESSO
VERSAMENTO



SANZIONE DEL 30%


CONSEGUENZE IMMEDIATE PER L'OMESSO VERSAMENTO

Art. 24, comma 35,
Legge n. 449/1997



L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese.

INCREMENTO DELLA SANZIONE PER CIRCOSTANZE AGGRAVANTI




La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio, determinato in base al diritto non versato.

La sanzione può essere incrementata in proporzione al diritto omesso secondo tabelle stabilite dai rispettivi regolamenti camerali.

Danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità della violazione
Fino a 80 euro	5%
Fino a 373 euro	10%
Fino a 518 euro	15%
Fino a 1.254 euro	20%
Fino a 2.500 euro	25%
Fino a 5.000 euro	30%
Fino a 10.000 euro	35%
Fino a 20.000 euro	40%
Fino a 40.000 euro	45%
Fino a 77.500 euro	50%

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 7, D. Lgs. n.
472/1997




Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo:

- alla **gravità della violazione** desunta anche dalla condotta dell'agente;
- all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
- alla sua **personalità** (desunta anche dai suoi precedenti fiscali) e alle **condizioni economiche e sociali**.

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE

Art. 16, D. Lgs. n.
472/1997;
Art. 8, D.M. n.
54/2005



L'ufficio notifica all'interessato un **“atto di contestazione”** con indicazione, a pena di nullità:

- dei fatti attribuiti al trasgressore,
- degli elementi probatori,
- delle norme applicate,
- dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità,
- dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 20, D. Lgs. n.
472/1997



L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore **entro novanta giorni dalla constatazione della violazione**, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

DECADENZA E PRESCRIZIONE

Art. 20, D. Lgs. n.
472/1997



L'**atto di contestazione**, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione** o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.


Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate.

Se la notificazione è stata eseguita nei termini di cui sopra ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

Il **diritto alla riscossione della sanzione** irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

**Art. 12,
D.M. n. 54/2005**




Le sanzioni amministrative e gli interessi sono versati con le modalità previste per la riscossione del diritto annuale.

La Camera di Commercio può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzioni ed interessi, in **rate mensili fino ad un massimo di dieci.**

Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

I REGOLAMENTI CAMERALI




Per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale ciascuna Camera di Commercio adotta, con una delibera del Consiglio camerale, un apposito regolamento con il quale vengono definiti:

- **le violazioni sanzionabili e quelle non sanzionabili;**
- **le modalità di irrogazione delle sanzioni;**
- **i criteri per la determinazione delle sanzioni;**
- **i coefficienti di incremento della sanzione a seconda della gravità della violazione;**
- **gli eventuali casi di riduzione delle sanzioni;**
- **i coefficienti di incremento delle sanzioni per recidiva;**
- **le modalità di irrogazione delle sanzioni;**
- **le modalità di rateazione del pagamento;**
- **le norme in materia di autotutela;**
- **le procedure inerenti il ravvedimento.**

RICORSI – AMMISSIBILITA' E PROCEDURE

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati (art. 2, D. Lgs. n. 546/1992).



Considerato che il diritto annuale è da considerare “TRIBUTO” a tutti gli effetti, nel caso di controversie in materia, la competenza è del giudice tributario e non del giudice ordinario (art. 13, legge n. 289 del 2002; art. 5-quater, comma 1, del D.L. n. 282/2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 27/2003; Corte di Cassazione, Sentenza 13549 del 24 giugno 2005 e Sentenza n. 628 del 13 gennaio 2006).

- ❖ **RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**
- ❖ **APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE**
- ❖ **RICORSO PER CASSAZIONE**

IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

OGGETTO DEL RICORSO

Il Ruolo e/o la cartella esattoriale di pagamento e/o il provvedimento che irroga le sanzioni (art. 19, D. Lgs. n. 546/1992).

PROPOSIZIONE E CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso (redatto in bollo) deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il ricorso può contenere anche la richiesta di sospensione dell'atto impugnato (pagamento). La richiesta di sospensione in via cautelare può essere richiesta anche dalla Camera di Commercio al Concessionario del servizio di riscossione.

NOTIFICA DEL RICORSO

Il ricorso viene notificato alla Camera di Commercio che ha emesso il provvedimento e al Concessionario del servizio di riscossione.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

RICORRENTE: entro 30 giorni dalla data di spedizione del ricorso (art. 22, D. Lgs. n. 546/1992) - **Termine perentorio.**

RESISTENTE: entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso (art. 23, D. Lgs. n. 546/1992) - **Termine ordinatorio.**

TRATTAZIONE DEL RICORSO



Scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente della sezione esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'ammissibilità.

Decisione sulla richiesta di sospensione.

NOTIFICA al ricorrente e al resistente dell'esito della richiesta di sospensione.

ESITO POSITIVO: entro 90 giorni deve essere fissata la data della trattazione (udienza pubblica o camera di consiglio).

ESITO NEGATIVO: la causa viene rassegnata ad una Sezione della Commissione tributaria. In questo caso, se la Camera di Commercio non ha richiesto la sospensione in via cautelare, il Concessionario procede alla riscossione.

DEPOSITO DI DOCUMENTI E MEMORIE

- **Fino a 20 giorni prima della data di trattazione, ciascuna delle parti possono presentare ulteriori documenti** (copie di sentenze o di decisioni di altre Commissioni tributarie, ecc.)
- **Fino a 10 giorni prima della data di trattazione, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative** (memorie difensive).

Si tratta di **termini perentori**.

TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Il relatore espone i fatti e le questioni della controversia e il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
Dell'udienza è redatto processo verbale da parte del segretario.

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE

Subito dopo la discussione pubblica, il collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. La sentenza viene resa pubblica mediante deposito nella segreteria della C.T. entro 30 giorni dalla data della deliberazione.
Entro 10 giorni dal deposito viene comunicato alle parti il dispositivo della sentenza.

APPELLI E RICORSI

La sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere **appellata alla Commissione regionale competente**, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere proposto **ricorso per cassazione**. In questo caso la Cassazione si pronuncia solo in merito alla legittimità delle sentenze emesse dai giudici di merito.

IL RAVVEDIMENTO – CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

Istituto introdotto con l'articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.



Al contribuente viene concessa la possibilità di poter porre **SPONTANEAMENTE** rimedio ad errori commessi in materia fiscale e tributaria, mediante riduzione delle sanzioni.

Le sanzioni sono minori quanto prima il contribuente si accorge dell'errore e lo regolarizza.

AD UNA PRECISA CONDIZIONE: che la violazione non sia già stata accertata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.




IL RAVVEDIMENTO – LE POSSIBILI SANZIONI RIDOTTE

La sanzione sarà portata quindi:

- ad **un ottavo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito **nel termine di trenta giorni** dalla data della sua commissione (scadenza del termine) - **RAVVEDIMENTO BREVE**;
- ad **un quinto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro un anno** dall'omissione o dall'errore - **RAVVEDIMENTO LUNGO** (art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 472/1997; art. 6, D.M. n. 54/2005).

IL RAVVEDIMENTO – ESECUZIONE

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito **contestualmente** (entro un mese o entro un anno) alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.



Il ravvedimento operoso si esegue mediante il **contestuale pagamento**:

- dell'**importo del diritto annuale** dovuto;
- degli **interessi di mora** calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera;
- della **sanzione in misura ridotta**:
 - nel ravvedimento breve pari al **3,75%** calcolato sull'importo omesso del diritto annuale;
 - nel ravvedimento lungo pari al **6%** calcolato sull'importo omesso del diritto annuale.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento di: **diritto, interessi e sanzioni** nello stesso giorno con un unico modello F24 (MAP – Circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005).

IMPORTI DA VERSARE

RAVVEDIMENTO BREVE (entro 30 giorni dalla violazione)

- **Importo del diritto annuo dovuto;**
- **Interessi di mora** commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (2,5%), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
- **Sanzione ridotta** pari al 3,75% del diritto (ossia 1/8 della sanzione minima del 30%).

RAVVEDIMENTO LUNGO (entro un anno dalla violazione)

- **Importo del diritto annuo dovuto;**
- **Interessi di mora** calcolati sul diritto dovuto, al tasso legale vigente (2,5%), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
- **Sanzione ridotta** pari al 6,00% (ossia 1/5 della sanzione minima del 30%).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici:

- 3850 per il tributo**
- 3851 per gli interessi di mora (non compensabile)**
- 3852 per la sanzione (non compensabile)**

L'anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l'anno cui si procede alla regolarizzazione.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del diritto (ovviamente nei casi di mancato/incompleto versamento) della sanzione ridotta e degli interessi di mora ed il versamento deve essere eseguito con un unico modello F24.

DIRITTO ANNO 2006 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

DA CHI PUO' ESSERE UTILIZZATO

- 1) **Le imprese già iscritte al Registro delle imprese che alla scadenza (20 giugno 2006):**
 - a) **hanno omesso il versamento del diritto annuale, o**
 - b) **hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;**

- 2) **Le imprese che entro 30 giorni dalla scadenza (20 luglio 2006) hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo;**

- 3) **Le imprese che hanno pagato il diritto annuale oltre i trenta giorni dalla scadenza (oltre il 20 luglio 2006, con o senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo);**

- 4) **Le imprese di nuova iscrizione, le unità locali di nuova iscrizione che:**
 - a) **alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;**
 - b) **hanno versato il diritto annuale oltre il termine di scadenza.**

POSSIBILITA' DI RICORSO AL RAVVEDIMENTO

FINO AL 20 LUGLIO 2006 l'impresa avrebbe potuto versare il diritto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza incorrere in sanzione.

L'impresa per sanare la violazione commessa (**tardivo versamento**) e beneficiare di una riduzione di sanzione avrebbe - alternativamente - potuto:

- **Entro trenta giorni dalla scadenza** (e perciò **fino al 20 luglio 2006**): regolarizzare il versamento ricorrendo al **ravvedimento operoso cosiddetto breve**, versando cioè, la sanzione ridotta pari ad 1/8 della sanzione minima del 30% (3,75%) sul diritto, oltre gli interessi calcolati a partire dal giorno successivo la scadenza al giorno dell'effettivo pagamento, al tasso legale vigente.

Oppure

- **Entro un anno dalla scadenza** (e perciò **fino al 20 giugno 2007**): regolarizzare il versamento ricorrendo al **ravvedimento operoso cosiddetto lungo**, versando cioè la sanzione ridotta pari a 1/5 alla sanzione minima del 30% (6%) sul diritto, oltre gli interessi calcolati a partire dal giorno successivo la scadenza al giorno dell'effettivo pagamento, al tasso legale vigente.

IL RAVVEDIMENTO 2006 – TERMINI DI SCADENZA

TERMINE DI SCADENZA RAVVEDIMENTO BREVE

- **per le imprese già iscritte** al 01/01/2006 il termine per avvalersi del **ravvedimento** cosiddetto **breve** scade il 30° giorno successivo il termine di scadenza del pagamento (la facoltà di ricorrervi è, pertanto, in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%) e per la maggior parte delle imprese il termine è il **20 LUGLIO 2006**
- **per le imprese e/o le unità di nuova iscrizione** nel 2006, il termine per avvalersi del **ravvedimento** cosiddetto **breve** scade il 60° giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

TERMINE DI SCADENZA RAVVEDIMENTO LUNGO

- per le **imprese iscritte** il termine per avvalersi del **ravvedimento** cosiddetto **lungo** scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento del diritto annuale e, pertanto, per la maggioranza delle imprese, il **20 GIUGNO 2007**
- per le **imprese e/o le unità di nuova iscrizione** nel 2006, il termine per avvalersi del **ravvedimento** cosiddetto **lungo** scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, **1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.**

COMPENSAZIONI

QUANDO E' POSSIBILE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE

E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale.

La compensazione rappresenta una vantaggiosa alternativa rispetto alla domanda di rimborso.

Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

- hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
- hanno versato un diritto annuale in eccedenza o non dovuto;
- hanno effettuato il versamento ad una Camera di Commercio alla quale non competeva il diritto.

La compensazione viene effettuata con **modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali** - indicando nelle rispettive colonne quanto segue:

SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI					
Codice ente / Codice comune	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
CO	3850	==	2007		144,00

QUANDO NON E' POSSIBILE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE

Non è possibile effettuare la compensazione:

- **quando sono trascorsi 24 mesi dalla data di versamento;**
- **quando l'importo è stato versato con un mezzo diverso dal modello F24;**
- **quando l'impresa è cessata e non prevede di dover effettuare più alcun versamento tributario con il modello F24**

Non è possibile compensare gli importi versati con il **codice 3852** (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il **codice 3851** (Interessi di mora)

Compensazione e maggiorazione

Il diritto annuale - pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, avvalendosi dello strumento della compensazione di crediti vantati per **altri tributi/contributi** - deve essere **maggiorato della percentuale dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (art. 3, Circolare n. 3587/C Ministero Attività produttive).

RIMBORSI

QUANDO E' POSSIBILE RICHIEDERE IL RIMBORSO

E' possibile richiedere il rimborso di diritti non dovuti **entro 24 mesi dalla data di pagamento**, a pena di decadenza (art. 17, comma 3, L. n. 488/1999; art. 10, comma 1, D.M. n. 359/2001).

Per le richieste di rimborso dei diritti annuali anteriori al 2000, il termine di presentazione delle domande di rimborso e delle azioni giudiziali conseguenti **è scaduto il 31 dicembre 2001** (art. 17, comma 3, L. n. 488/1999; art. 10, comma 3, D.M. 359/2001).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO

La documentazione da allegare alla domanda di rimborso varia a seconda le modalità con cui è stato pagato il diritto annuale.

- 1) Per pagamenti effettuati con il modello F24: originale del modello F24;**
- 2) Per pagamenti effettuati con Carta di credito, Bancomat o contanti: ricevuta di protocollo rilasciata dal Registro delle imprese;**
- 3) Per pagamenti effettuati con Conto Corrente Postale: entrambi i tagliandi (attestazione e ricevuta) del bollettino di Conto Corrente Postale;**
- 4) Per pagamenti effettuati tramite ruoli: originale della quietanza rilasciata dall'Esattoria.**